



Sentenza

n. 180/2025

g. 30745

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco **CANU** Presidente

Walter **BERRUTI** Giudice

Pia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30745** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 19.9.2024 nei confronti di:

BARBIERI Alberto, titolare della ditta individuale AZIENDA AGRICOLA BARBIERI ALBERTO, nato a Casalmaggiore (CR) il 26.01.1979, residente in Rivarolo Mantovano (MN)) in via Rossi n. 23/H - C.F. BRBLRT79A26B898R, elettivamente domiciliato in Cremona, Via Morsenti 4, presso l'avv. Luca Mario Pederneschi (pec: avvlucapederneschi@cnfpec.it), che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

TREVISI Diego, nato a Cremona (CR) il 20.01.1969, residente in Pieve San Giacomo (CR), località Gazzolo nr. 2/D - C.F. TRVDGI69A20D150A in proprio ed in qualità di amministratore

unico e legale rappresentante della Diego Trevisi s.r.l. nonché socio accomandatario all'epoca dei fatti (2010-2011) della Tal S.a.s. di Trevisi Diego & C. rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Tomaselli (c.f. TMSFRZ70T17B57S) del Foro di Brescia, presso la cui pec fabrizio.tomaselli@brescia.pecavvocati.it ha eletto domicilio digitale;

DIEGO TREVISI s.r.l. in liquidazione giudiziale con sede legale in Pieve San Giacomo (CR), località Gazzolo n.2/C, Partita IVA/C.F. 02597360342, in persona del curatore Andrea Tirindelli domiciliato in Cremona via Platina 66, (pec della procedura: lg5.2025cremona@pecliquidazionigiudiziali.it), non costituita in giudizio;

CIOCCA Diego, nella qualità di legale rappresentante e liquidatore della Alpi Service s.r.l., nato a Chiavenna (SO) il 13.03.1977, residente in Samolaco (SO) Via Roma n. 1714 C.F. CCCDGI77C13C623X, non costituito in giudizio

con l'intervento *ad adiuvandum* di

REGIONE LOMBARDIA, in qualità di OPLO, Organismo Pagatore Regione Lombardia (P.IVA 80050050154), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente pro tempore Attilio Fontana, rappresentata e difesa, in forza di decreto n. 9915 del 01.07.2024 dagli avv.ti Alessandra Zimmitti (pec alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea Ilario Maria Viani (pec andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura regionale,

con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima, in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, per delega allegata all'atto di intervento.

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio.

UDITI nell'udienza pubblica del 15.10.2025, con l'assistenza del Segretario Irene Laganà, il Pubblico Ministero Daniela Dell'Oro, l'avv. Luca Mario Pederneschi per il convenuto Barbieri Alberto, nessuno presente per i convenuti Diego Trevisi srl e Ciocca Diego e per l'interveniente Regione Lombardia, data per letta la relazione di causa con il consenso delle parti.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 19.9.2024, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Barbieri Alberto, titolare della omonima ditta individuale, Trevisi Diego in proprio ed in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Diego Trevisi s.r.l., nonché socio accomandatario all'epoca dei fatti della Tal S.a.s. di Trevisi Diego & C., Diego Trevisi srl e Ciocca Diego, quale legale rappresentante e liquidatore della Alpi Service s.r.l., al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di € 26.520,25 in favore della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) in quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari

P.A.C. destinati all'Italia per la programmazione 2007-2014, a titolo di dolo.

La *notitia damni* è costituita dalla nota con la quale la Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio a carico di soggetti, tra i quali il convenuto Barbieri Alberto, che avrebbero percepito illecitamente contributi eurocomunitari erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell'ambito della politica agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani.

La Procura ha illustrato che il fine di tali aiuti è quello di mitigare l'abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura. Successivamente all'introduzione del regime del "disaccoppiamento" (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) gli aiuti economici sono corrisposti all'imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all'estensione delle superfici lavorate.

La condizione per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro è la c.d. condizionalità, ovvero l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno che si realizza mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali propri o di altri (c.d. pascolatori per conto terzi) o con l'esecuzione di uno sfalcio annuale del fieno finalizzato a

mantenere la destinazione a pascolo del terreno.

Nella domanda di aiuto all'amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati, l'agricoltore deve indicare, oltre ad altro, l'elenco delle particelle catastali di cui dichiara di essere conduttore, il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiede il contributo. Per comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni ai fini prescritti, il beneficiario dell'aiuto deve allegare alle domande i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, ossia certificati rilasciati dall'ASL al proprietario degli animali che attestano la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla transumanza.

Ciò premesso e venendo alle contestazioni mosse ai convenuti, la Procura ha riferito che Barbieri Alberto, con il contributo causale delle società di assistenza ai servizi amministrativi Trevisi Diego s.r.l., Tal S.a.s. di Trevisi Diego & C. e Alpi Service s.r.l., avrebbe indicato nelle domande di aiuto degli anni 2010 e 2011 al fine di ottenere contributi liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.) per complessivi € 26.520,25, la conduzione per "monticazione" dei terreni agricoli montani elencati in atto di citazione, siti in Civo (SO), tramite il pascolatore Bellini Marciano Andrea.

Quest'ultimo, però, ha smentito di avere pascolato i propri capi nei terreni indicati nelle domande e ha affermato di non aver mai utilizzato terreni siti in Civo, avendo invece pascolato per conto proprio in altri terreni, di non conoscere l'azienda agricola Barbieri Alberto, di non aver fornito i propri dati a terzi per poterli utilizzare. Lo stesso Barbieri Alberto, a sua volta, ha dichiarato di non conoscere Bellini Marciano Andrea e che il nominativo dell'allevatore gli fu fornito dall'associazione di categoria Confagricoltura di Mantova-ufficio di Sabbioneta.

La Procura ha, quindi, notificato l'invito a dedurre a Barbieri Alberto e ai soggetti intermediari che lo hanno coadiuvato ai fini dell'ottenimento del contributo, ossia Diego Trevisi srl, Trevisi Diego e Ciocca Diego, contestando loro il danno di € 26.520,25. Trevisi Diego ha presentato le proprie deduzioni e ha chiesto di essere sentito personalmente. L'audizione ha avuto luogo il 29.5.2024.

La Procura, ritenendo le difese non idonee a superare i motivi di addebito, ha depositato l'atto di citazione nei confronti di Barbieri Alberto, Diego Trevisi srl, Diego Trevisi e Ciocca Diego.

Il convenuto Barbieri Alberto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.1.2025 con il patrocinio dell'avv. Luca Mario Pederneschi.

Il convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione in quanto nella specie sarebbe insussistente l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Il Reg. CE 1122/2009 imponeva infatti, che

la P.A. effettuasse i controlli circa il rispetto della condizionalità nello stesso anno in cui le domande sono state avanzate. L'erogazione del contributo senza alcuna trattenuta farebbe presumere, secondo il convenuto, che la P.A. abbia verificato la correttezza delle domande. Qualora, poi, il controllo non fosse stato eseguito, tale circostanza non potrebbe sostenere l'ipotesi di occultamento doloso, in quanto sarebbe stata la colpevole omissione dell'amministrazione a causare la non conoscenza della indebita percezione dei contributi.

Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza delle contestazioni attoree in quanto:

- negli anni 2010 e 2011 era vigente la normativa regionale di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'8 marzo 2012 dal quale si evince che il pascolo magro (cod. 380) non andava soggetto a monticazione per godere dell'erogazione di PAC, come da Circolare Agea N. 11 dell'11.5.06;

- il convenuto non si è occupato della gestione della pratica finalizzata ad ottenere i benefici all'aiuto, né si è mai accordato con i soggetti con lui convenuti per la gestione dei danari ricevuti quale erogazione di contributi alla coltivazione. La sua azienda era titolare di titoli PAC maturati a seguito di assegnazioni pervenute conseguentemente a domande svolte a termini di legge. A seguito di modifiche della prioria attività, che l'avrebbero portato a coltivare meno terreno negli anni 2010 e 2011, per non perdere i titoli si è rivolto alla società Alpi Service Srl, che si

occupava di fornire supporto di consulenza relativamente alla contrattualistica in materia agricola. Il convenuto non immaginava, né poteva immaginare, essendosi affidato in buona fede ad un soggetto che professionalmente era autorizzato a fornire consulenza in ambito agricolo, che l'attività svolta dalla società fosse illecita ed ha versato il corrispettivo alla consulente e al soggetto, individuato dalla Alpi Service Srl, che doveva occuparsi della monticazione dei capi sui pascoli in alpeggio.

La Regione Lombardia è intervenuta nel giudizio *ad adiuvandum* dell'attore pubblico con comparsa depositata in data 13.12.2024 con il patrocinio degli avvocati Alessandra Zimmitti e Andrea Ilario Maria Viani dell'Avvocatura Regionale.

L'ente ha precisato che Barbieri Alberto ha percepito la somma complessiva di € 73.391,31 di cui € 13.377,35 con riferimento alla DU2011 ed € 60.013,96 con riferimento alla DU2012, quest'ultima somma recuperata, mentre si era prescritto per l'ente l'importo di € 13.377,35 percepito con riferimento alla DU2011.

Con riferimento alla condotta del convenuto Barbieri Alberto, al fine della presentazione delle Domande Uniche di Aiuto negli anni 2010, 2011 e 2012, ha sostenuto che la buona fede sia da escludersi in forza del principio di autoresponsabilità amministrativa, posto che le DU sono state sottoscritte personalmente dallo stesso imprenditore agricolo sul quale gravava l'onere di verificare la regolarità amministrativa dei

documenti e l'effettività dei titoli vantati.

Con riferimento, invece, agli altri convenuti, ha sostenuto che l'attività di intermediazione svolta dalle società risulta essere stata dolosamente rivolta all'indebito conseguimento degli aiuti in oggetto fornendo un determinante contributo causale tale da indurre in errore i funzionari dell'OPLO circa la sussistenza dei presupposti per l'erogazione degli aiuti in parola.

Ha, quindi, sostenuto la sussistenza dell'interesse della Regione a costituirsi *ad adiuvandum* dell'azione della Procura contabile in quanto ciò consentirà all'amministrazione di recuperare le somme prescritte per la stessa per un importo complessivo di € 26.520,25, di cui ad € 13.142,90 con riferimento alla DU2010 ed € 13.377,85 con riferimento alla DU2011 ed ha, quindi, chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma complessiva di € 26.520,25, di cui € 13.142,90 con riferimento alla DU2010 ed € 13.377,35 con riferimento alla DU 2011.

I convenuti Diego Trevisi srl e Ciocca Diego non si sono costituiti in giudizio.

In data 15.1.2025 l'avv. Fabrizio Tomaselli ha dichiarato, in qualità di suo difensore, che Trevisi Diego è defunto in data 20 novembre 2024 e ha prodotto la dichiarazione di rinuncia all'eredità dei sigg. Masseroni Mariacristina, Trevisi Simone e Trevisi Rebecca del 12.12.24.

All'udienza del 12.2.2025 la Procura ha dichiarato di non intendere riassumere il processo nei confronti degli eredi di

Trevisi Diego ed il processo è stato dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 108 CGC in quanto il Trevisi era rappresentante legale della Trevisi s.r.l..

Con ricorso depositato in data 20.3.2025 la Procura ha riassunto il processo nei confronti di Barbieri Alberto, Diego Trevisi srl e Ciocca Diego chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già formulate nell'atto di citazione. In data 23.9.2025 Barbieri Alberto ha depositato comparsa di costituzione e risposta con il patrocinio dell'avv. Luca Mario Pederneschi chiedendo il rigetto della domanda. Diego Trevisi srl e Ciocca Diego non si sono costituiti in giudizio.

All'udienza del 15.10.2025 il PM e il difensore del convenuto Barbieri Alberto hanno illustrato le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1) Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 93 CGC, la contumacia dei convenuti Diego Trevisi srl e Ciocca Diego, i quali non si sono costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo. Infatti, l'atto di citazione è stato notificato alla Diego Trevisi srl in data 14.10.2024 presso l'indirizzo pec dell'avv. Fabrizio Tomaselli, presso il quale aveva eletto domicilio in sede preprocessuale e a Ciocca Diego a mani proprie in data 23.10.2024. A sua volta, l'atto di riassunzione del giudizio in seguito all'interruzione è

stato notificato alla Diego Trevisi srl in data 26.3.2025 presso l'indirizzo pec del liquidatore giudiziale e in data 28.3.2025 a Ciocca Diego tramite consegna al suocero.

2) Sempre in via preliminare, preso atto della dichiarazione resa dal Pubblico ministero nell'udienza del 12 febbraio 2025 di non intendere riassumere il processo nei confronti degli eredi di Trevisi Diego, va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo nei confronti di detto convenuto, ai sensi dell'art. 108, comma 6 c.g.c.

3) Il convenuto Barbieri Alberto, contestata la genesi dolosa della condotta, ha eccepito la prescrizione dell'azione di responsabilità, essendo decorsi più di cinque anni dal prodursi dell'evento dannoso, ossia l'erogazione dei contributi.

L'eccezione va scrutinata con riferimento al solo Barbieri in quanto la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio (art. 2938 c.c.) sicché l'eccezione sollevata dal convenuto Barbieri non si estende agli altri convenuti coobbligati che non l'hanno proposta (Cass. 21.10.2020 n. 22984).

In ogni caso, l'eccezione è infondata.

Il presente giudizio scaturisce dalla segnalazione della Guardia di Finanza del 23.04.2021 riguardante il procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio relativo ad una fattispecie di danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) coinvolgenti una serie di

beneficiari, tra i quali il convenuto Barbieri, presentatori di domande di aiuto contenenti dati falsi, secondo l'accusa, in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto.

Ritiene il Collegio che, come già più volte affermato, nel caso di specie la condotta, consistente nella presentazione di richieste di contributo formalmente regolari, ma contenenti dati falsi, porta a ritenere la perpetrazione di una vera e propria frode a danno delle istituzioni comunitarie e della Regione Lombardia, dolosamente occultata. In tali fattispecie si ritiene che l'occultamento doloso sia insito nella frode, con la conseguente applicazione del termine quinquennale dell'azione di responsabilità dalla scoperta del danno *ex art. 1, comma 2, L. 20/1994*, ossia dalla nota GdF prot. n. 0260810/21 del 23.04.2021 (tra le tante: sez. Lombardia, 25.7.2024 n. 135; 4.6.2024 n. 103; 6.5.2024 n. 75; 9.11.2023 n. 188; 30.5.2023 n. 99).

4) Venendo al merito, la domanda, che si basa sostanzialmente sul contenuto degli atti penali, liberamente valutabili dal giudice contabile (da ultimo: sez. III app., 30.7.2024 n. 210), è solo in parte fondata.

I contributi di cui trattasi richiedevano, in capo al percettore, la sussistenza delle c.d. condizionalità, ossia di circostanze la cui esistenza è necessaria per l'effettiva erogazione del finanziamento costituite, cumulativamente, nelle seguenti:

- proprietà, possesso e/o disponibilità dei terreni agricoli identificati con il catasto;

-utilizzo del terreno a pascolo o, in alternativa, sfalcio almeno annuale dello stesso, anche tramite terzi;

- produzione di certificati di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza di animali rilasciati dalle Asl ai proprietari degli animali (c.d. modelli 7 di monticazione e demonticazione).

La Guardia di Finanza, all'esito delle indagini eseguite, ha riferito di avere accertato l'esistenza di un sodalizio criminale, coordinato da due società di servizi, Trevisi Diego srl e Alpi Service srl (il cui legale rappresentante Ciocca Diego era anche responsabile del Centro di Assistenza Agricola della confederazione agricoltori COFAGRI) dedito al rastrellamento di territori montani/pascoli di proprietà di enti locali concessi in sub affitto a molteplici aziende agricole interessate ad avere la disponibilità di un maggior numero di terreni per percepire i contributi, commisurati all'estensione dei terreni, senza, di fatto, utilizzarli. Al fine di giustificare il rispetto del vincolo di condizionalità, le aziende hanno inserito nelle domande di aiuto i nominativi di uno o più ignari allevatori locali (pascolatori per conto terzi), impiegando a garanzia dell'avvenuto pascolamento i certificati di origine e di sanità per alpeggio (c.d. modelli 7) forniti loro da Trevisi Diego srl e Alpi Service srl.

Al convenuto Barbieri Alberto è stato contestato di avere indicato nelle domande di aiuto la conduzione per "monticazione" dei

seguenti terreni:

a) Anno 2010- (Domande Uniche di Aiuto iniziale nnrr. 2010/00117385 e 2010/00118201 senza l'indicazione di alcun pascolatore e Domanda Unica di modifica nr. 2010/00220659 con l'indicazione del pascolatore Bellini Marciano Andrea).

F. 3, mappale 2, in Comune di Civo (SO).

b) Anno 2011 (Domanda Unica di Aiuto iniziale nr. 2011/00186222 con l'indicazione del pascolatore Bellini Marciano Andrea)

F. 3, mappale 2, in Comune di Civo (SO).

Tuttavia, contrariamente a quanto risulta dalle domande, per entrambe le annualità Bellini Marciano Andrea, nelle S.I.T. rese nel corso delle indagini penali, ha dichiarato di avere svolto in quell'anno l'attività pastorizia esclusivamente in altri Comuni ossia Branzi, Valleve ed Onore, in provincia di Bergamo e Tartano, provincia di Sondrio, di non avere mai prestato la propria opera per altre aziende agricole e di non conoscere Barbieri. La circostanza trova conferma nella domanda di aiuto dallo stesso presentata.

Inoltre, il certificato di monticazione "modello 7" nr. 542/2011 esibito da Barbieri è stato modificato con l'indicazione "a penna" del pascolatore Bonetti Dante e la cancellazione del nominativo stampigliato di Barri Barbara e l'aggiunta a penna di "Val Masino" quale luogo di destinazione degli animali. Anche il sig. Bonetti Dante, indicato a penna quale pascolatore, ha dichiarato

di non aver mai pascolato animali suoi o di altri presso l'alpeggio di Civo, ma soltanto sui suoi mappali in Val Masino (SO).

Sul valore probatorio di tali dichiarazioni questa Sezione ha affermato che: *“...tali dichiarazioni costituiscono fonti probatorie atipiche, il cui contenuto è liberamente valutabile dal giudice. Esse, che risultano di contenuto inequivoco e immune da contraddizioni, delineano, in maniera reciprocamente autonoma, ma convergente, un meccanismo fraudolento (basato sulla produzione di documenti ideologicamente falsi, finalizzato all'indebito ottenimento di contributi comunitari) pienamente corrispondente a quello descritto dal p.m. contabile in citazione”* (sez. Lombardia, 4.1.2023, n.1).

Le chiare dichiarazioni dei pascolatori, unitamente all'assenza di prova contraria da parte del convenuto, consentono di ritenere raggiunta una ragionevole certezza in ordine alla sussistenza della condotta illecita. È, inoltre, verosimile che il mod. 542/2011 riporti dati non veri.

Dai documenti risulta che Barbieri Alberto ha sottoscritto per gli anni 2010 e 2011 contratti di gestione dei pascoli in Civo con la Alpi Service srl dietro compenso per l'attività di *“consulenza, gestione/manutenzione del pascolo”* di € 340,34 per il 2011 e € 618,74 per il 2010. Oggetto del contratto era la *“la predisposizione e l'organizzazione di quelle pratiche necessarie alle operazione (i) di mantenimento dei pascoli”*.

Interrogato dalla Guardia Finanza Barbieri Alberto ha dichiarato che i nominativi dei pascolatori gli erano stato forniti

dall'associazione di categoria Confagricoltura di Mantova — ufficio di Sabbioneta e che tutti i documenti arrivavano presso gli uffici già precompilati o compilati e di essersi sempre fidato di Diego Trevisi, quale referente della Alpi Service srl.

Dagli atti penali e, in particolare, dalla richiesta di decreto preventivo della Procura della Repubblica e dal relativo decreto del GIP e dalla CNR conclusiva della Guardia di Finanza, risulta che furono Trevisi Diego, responsabile della Tal sas di Trevisi Diego, e Diego Ciocca, quale legale rappresentante della Alpi Service srl, che si occupava fittiziamente della gestione dei pascoli, a fornire al Barbieri, con il quale aveva sottoscritto il relativo contratto di gestione, il nominativo del pascolatore ed il certificato di monticazione per attestare, contrariamente al vero, l'avvenuto mantenimento dei terreni a pascolo.

Nella richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio del procedimento penale a carico di alcuni soggetti proprietari terrieri, stralciato dal 1317/2015 RGNR oggetto della *notitia damni* dalla quale trae origine il presente giudizio, si legge: *“in tutti i casi chi si occupò delle pratiche fu il Trevisi Diego, il quale, insieme a Ciocca Diego ed altri coindagati aveva costituito una vera e propria associazione a delinquere con lo scopo di perpetrare truffe sui fondi europei. Appare dunque probabile, se non verosimile, che il gruppo criminale abbia contattato vari proprietari terrieri come gli indagati offrendosi di curare al posto loro le pratiche per i fondi europei e*

poi, di fatto, non abbiano provveduto alla “monticazione” all’insaputa dei proprietari stessi, i quali ovviamente risiedendo lontano dai pascoli (tutti in montagna) non potevano accertarsi della effettuazione delle opere poiché facevano affidamento su quanto promesso loro dal Trevisi e dai suoi soci, i quali invece di adoperarsi per il reperimento di pastori per tale scopo hanno falsificato la documentazione e questo al fine di lucrare sulle commissioni che gli indagati pagavano loro per la gestione della pratica”.

Responsabile dell’illecito è, quindi, il convenuto Ciocca Diego appositamente incaricato da Barbieri di provvedere per suo conto all’organizzazione di quanto necessario all’allestimento e al mantenimento del pascolo ed alla predisposizione della relativa pratica amministrativa da presentare all’amministrazione. Fu Ciocca Diego, oltre al resto, a procurare il certificato di monticazione. Di qui il ruolo del convenuto nella predisposizione delle pratiche fittizie attestanti il mantenimento del pascolo ai fini dell’ottenimento del beneficio, con la consapevole e volontaria violazione di precisi doveri di servizio, funzionali alla realizzazione della finalità di interesse pubblico di tutelare e preservare i pascoli e le superfici agricole di altura dall’abbandono (sez. Lombardia, 4.6.2024 n. 103), che integra la sua responsabilità per dolo.

Non sono emersi, viceversa, elementi per affermare che il convenuto Barbieri abbia condiviso o che, almeno, fosse a

conoscenza della falsificazione documentale operata dal defunto Trevisi e dal Ciocca. Tale lacuna probatoria non consente di affermare nei confronti di Barbieri una condotta dolosa di partecipazione alla truffa. Ciò non escluderebbe, di per sé, l'eventuale presenza di una condotta gravemente colposa nel non aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'erogazione del contributo.

A tal proposito si osserva che il mod. 7 è il certificato rilasciato dal veterinario dell'ASL del luogo di partenza del bestiame in seguito al risultato favorevole della visita, ed indica sia la località di provenienza degli animali che quella di destinazione. Il modello 7 è, poi, consegnato al Sindaco del luogo di destinazione che lo restituirà vistato agli interessati entro tre giorni precedenti la successiva demonticazione (art. 42 Reg. Polizia veterinaria, D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320). La provenienza pubblica del certificato e, in particolare, la sottoscrizione del Sindaco, conferiscono al certificato una fede privilegiata. In presenza di un documento apparentemente corretto, il beneficiario dell'aiuto poteva verosimilmente contare sulla sua veridicità in buona fede, non avendo ragione di dubitare che il pascolamento fosse avvenuto. Ciò consente di escludere che il Barbieri possa ritenersi responsabile per colpa grave per il mancato controllo di quanto attestato nel certificato, in ragione dell'affidamento riposto nell'intermediario qualificato che ha predisposto la pratica amministrativa e fornito la certificazione e nella bontà

della certificazione stessa. Ciò vale certamente per l'anno 2010, il cui certificato di monticazione appare, nella forma, immune da vizi evidenti.

Per quel che riguarda il 2011, è vero che il mod. 7 n. 542/2011 si presenta modificato a penna e tale circostanza avrebbe potuto ingenerare nel Barbieri qualche sospetto. Tuttavia, il documento è corretto a penna anche nella parte riservata all'attestazione del veterinario relativa all'avvenuta vaccinazione degli animali, dove il termine stampigliato "immunizzati" è corretto a penna con il termine "testati". Non si può escludere, quindi, che le correzioni siano state fatte prima della sottoscrizione del modello da parte del veterinario e del Sindaco e che costoro, sottoscrivendo il certificato ne abbiano, implicitamente, approvato le correzioni manoscritte.

In sostanza, non vi sono elementi probatori certi per affermare la responsabilità per grave colpa del convenuto Barbieri.

Non risultano, infine, elementi probatori nemmeno in ordine al ruolo della Diego Trevisi srl.

In conclusione, la domanda deve essere accolta nei confronti del solo Ciocca Diego.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione

	Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:	
	DICHIARA la contumacia dei convenuti Diego Trevisi srl e Ciocca Diego;	
	DICHIARA estinto il processo nei confronti di Diego Trevisi;	
	RESPINGE l'eccezione di prescrizione;	
	CONDANNA il convenuto Ciocca Diego a risarcire alla Regione Lombardia la somma di € 26.520,25 oltre rivalutazione monetaria dalla percezione dei contributi alla data della sentenza e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;	
	RESPINGE la domanda nei confronti di Barbieri Alberto e di Diego Trevisi srl.	
	Liquida a carico di Ciocca Diego le spese di giudizio in € 303,44 (trecentotré/44) .	
	Liquida a carico di Ciocca Diego le spese legali a favore dell'interveniente Regione Lombardia in € 2.659,00, oltre accessori di legge.	
	Liquida a carico della Regione Lombardia le spese legali a favore di Barbieri Alberto in € 2.659,00 oltre accessori di legge.	
	Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15.10.2025.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	(Pia Manni)	(Antonio Marco Canu)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	20	

Depositata in Segreteria il 21/11/2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente